

SENT.N. 234/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico per le pensioni dott. Anna Bombino

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 79002/PC del registro di

segreteria proposto da XX

nato a omissis il omissis e

residente in omissis alla via omissis

(Codice Fiscale omissis), rappresentato e

difeso dall'Avv. Michela del Vecchio (Codice Fiscale

DLV MHL 71P47A662G) presso il cui studio in Cassino

in Viale Dante 152 elegge domicilio

Contro

-ASL di Omissis, in persona del Direttore pro-

tempore, non costituito;

-INPS, sede di Roma e di Frosinone, in persona del

Presidente legale rappresentante, rappresentato e

difeso dall'avv. Andrea Botta dell'avvocatura interna

domiciliato in Roma alla via C. Beccaria n. 29;

Avverso il diniego dell'INPS alla riliquidazione

della pensione con l'inclusione dell'anno 1999;

Uditi alla udienza del 22 maggio 2024, con

l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,

l'avv. Del Vecchio Michela per il ricorrente, l'avv.

per l'INPS;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

1. Il dott. XX, già dirigente

medico alle dipendenze dell'ASL di Omissis fino al

31.7.2000 e dell'Asl di Omissis dall'1.8.2000,

titolare di pensione ordinaria di vecchiaia liquidata

con atto dell'Inps FR 1032020001206, chiedeva

l'inclusione del servizio prestato nell'anno 1999

presso vari presidi ospedalieri dell'ASL di Omissis

(strutture ospedaliere di Roccamonfina, Teano e

Maddaloni) coperti dai relativi contributi

previdenziali.

2. Dalla documentazione in atti risultava che l'Asl di

appartenenza dell'epoca (Asl di Omissis – CE 1 appunto)

aveva corrisposto le retribuzioni ma l'Asl di Omissis,

con nota prot. 9595 del 29.07.2008 aveva certificato che

il Dott. XX, “ha prestato servizio come di seguito:

presso l'A.U.S.L. CE /1 di Omissis dall'1/3/90 al 31/7/00,

con qualifica di Dirigente Medico – Area funzionale di Medicina di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo determinato (Delibera 405 del 18/12/89)”.

3. In riscontro alla diffida inoltrata dall'interessato, l'Asl di Omissis – U.O.C. Gestione Risorse Umane, rispondeva che “i dati di che trattasi sono stati già certificati dalla scrivente struttura mediante l'invio del relativo modello PA04 all'Ufficio Persona dell'Asl di Omissis”.

4. L'ASL di Omissis, contrariamente a quanto indicato nella nota prot. 959 del 29.7.2008, con nota del 29.12.20 prot. 116620 inviata sia all'Inps che all'interessato precisava che “sulla P.A. al dipendente manca l'intero anno 1999 di competenza dell'Azienda di Omissis”.

5. Nessun riscontro alla diffida perveniva all'interessato dalle sedi dell'INPS.

6. A fronte del reiterato inadempimento degli organi competenti alla riliquidazione del trattamento di pensione, il ricorrente chiedeva, previo accertamento dell'errore, di provvedere alla correzione con attribuzione al ricorrente della contribuzione per l'anno 1999, con la condanna dell'Istituto previdenziale resistente, con o senza il vincolo di solidarietà con l'Azienda Sanitaria di Omissis,

alla correzione dell'errore di calcolo commesso ed alla liquidazione in favore del ricorrente della pensione di vecchiaia da calcolare nell'ammontare annuo lordo comprensivo dell'anno contributo 1999, non computato, oltre al pagamento degli arretrati dalla data di maturazione della pensione di vecchiaia (1.12.20) alla data della domanda, con rivalutazione ed interessi nel rispetto del termine prescrizione di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

7. Con memoria depositata il 19.9.2022, l'INPS confermava la correttezza del suo operato avendo proceduto alla liquidazione del trattamento del dott. XX sulla base dei dati certificati in passweb dall'ente datore di lavoro (Circ. Inps n.101 del 20/06/2017). Riteneva pertanto necessario acquisire una nuova comunicazione da parte dell'Ente datore di provenienza dell'interessato e del versamento delle eventuali differenze contributive.

8. Con ordinanza 193/22, implementata con successiva ordinanza 151/23, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo amministrativo e eseguiti approfondimenti istruttori ai fini della definizione della controversia.

9. Con note depositate 2.5.2024, il ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda.

10. In data 17.5.2024, l'INPS depositava la determinazione FR1032023000988 di liquidazione del nuovo trattamento, con l'inclusione dell'anno 1999, il prospetto di calcolo delle somme versate nel mese di febbraio 2024, chiedendo la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

10. Alla udienza odierna, le parti concludevano come in atti. La causa passava in decisione con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio.

11. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'ASL di Omissis, alla quale è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, rimanendo estranea al giudizio.

12. Osserva il giudicante che a seguito della riliquidazione effettuata dall'INPS, ritenuto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso,

potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

13. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dichiarato espressamente in udienza di aderire alla richiesta dell'INPS di cessazione della materia del contendere avendo provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'inclusione dell'annualità 1999, con pagamento degli arretrati e interessi legali, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, venendo meno ogni ragione di lite tra le parti (Corte conti Campania n. 156/22), insistendo per la condanna dell'Istituto alle spese di lite.

14. In ottemperanza al principio della "soccombenza virtuale" l'INPS deve essere condannato al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio (liquidate come in dispositivo), avendo l'Istituto previdenziale riconosciuto le ragioni di controparte solo in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

dichiara la contumacia dell'ASL di Omissis;
dichiara cessata la materia del contendere; condanna
l'INPS al rimborso, in favore del ricorrente, delle
spese ed onorari di causa, liquidate in euro 800,00,
oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti
conseguenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22
maggio 2024

Il Giudice

Anna Bombino

F.to Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA